



Comune di Gangi  
Provincia di Palermo

R E G O L A M E N T O

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI  
FINALIZZATI AD INTERVENTI DI DECORO  
URBANO E DI RECUPERO DEGLI IMMOBILI  
DEL CENTRO STORICO

Approvato con delibera C.C. n.20 del 07/03/1995 (CO.RE.CO. 27.04.1995 n. 6107/5975) Mod. Delib. C.C. n.64 del 17.07.96 CORECO 20.08.96 n.11334/11021)  
Modif. delib. C.C. n.34 del 18.05.98 CORECO 09.07.1998 n.5140/5054 ann. parz.)  
Modif. delib. C.C. n.62 del 05.09.2000 CORECO 21.09.2000 n.5584/5362  
Modif. delib. C.C. n.65 del 30.11.2001 Esecutiva  
**Modif. delib. C.C. n.40 del 27.06.2002 Esecutiva**

**Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30.09.2010**

Art. 1  
Finalità

1. Con il presente Regolamento il Comune disciplina criteri e modalità per la concessione di contributi per interventi di decoro urbano e di recupero degli immobili siti nel centro storico di Gangi, così come perimetrato nell'allegata planimetria.

2. La finalità del presente Regolamento è quella di favorire, mediante l'erogazione dei contributi di cui al comma precedente, gli interventi di decoro urbano e di recupero degli immobili secondo quanto previsto alle condizioni di cui ai successivi articoli, per favorire la permanenza degli abitanti e per salvaguardare le caratteristiche del patrimonio e dell'identità urbana del Centro Storico da parte dei cittadini del Comune di Gangi o che abbiano il loro luogo di lavoro stabile nel Centro Storico stesso.

3. I contributi previsti dal presente Regolamento non sono cumulabili con quelli previsti da altre leggi ed aventi ad oggetto lo stesso immobile.

Art. 2  
Beneficiari

1. I contributi sono concessi esclusivamente in favore dei soggetti detentori degli immobili interessati all'intervento.

2. Ad essi sono equiparati coloro che, ai sensi dell'art.4 della Legge n. 10/77, hanno titolo a richiedere l'autorizzazione o la concessione edilizia.

3. Ogni singolo immobile può godere una sola volta della concessione dei contributi di cui al presente Regolamento in un quinquennio; gli immobili che hanno goduto del contributo nel precedente quinquennio daranno precedenza, nella assegnazione del nuovo contributo, agli immobili che non hanno goduto di nessun contributo ai sensi del presente Regolamento.

4. Non possono usufruire dei contributi di cui al presente regolamento gli immobili già oggetto di contributi o agevolazioni a qualsiasi titolo concessi dal comune, salvo i casi previsti dal "Regolamento per la concessione dei mutui destinati all'acquisto ed al recupero di immobili ubicati nel centro storico del comune di Gangi" ( art. 1 comma 5 ed art. 3 punto 8 del comma 2).

Art. 3  
Categorie di intervento

1. Il presente Regolamento è applicabile territorialmente al Centro Storico di Gangi, così come individuato dal Piano Regolatore Generale.

2. Fermo restando quanto disposto dal titolo Terzo, Parte Prima, del Regolamento Edilizio del nuovo P.R.G., il Centro Storico-Regole architettoniche e tecniche di guida all'intervento tra unità edilizia ed elementi di arredo, le categorie di intervento ammesse al finanziamento sono le seguenti:

- manutenzione ordinaria e straordinaria su parti esterne degli edifici destinati ad uso abitativo e/o commerciale e/o ad attività terziarie;

- ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo limitatamente ai prospetti, alla facciate ed alle strutture esterne degli edifici destinati ad uso abitativo e/o commerciale e/o ad attività terziarie ed in particolare:

a) realizzazione, ripittura o rifacimento dell'intonaco nei prospetti, di tutte le facciate, al fine di adeguare al contesto ambientale, o ripristino delle facciate dei muri in pietra;

b) eliminazione dei fili elettrici e telefonici collocati sulle facciate delle unità immobiliari di concerto con gli Enti preposti (ENEL e TELECOM) e sostituzione di sportelli degli alloggiamenti contatori in alluminio o pvc con analoghi in ferro o legno;

- c) demolizione di balconi e pensiline in calcestruzzo armato o in altri materiali fatiscenti e di ringhiere e collocazione di tradizionali mensole in ferro battuto o in pietra lavorata con lastra di marmo e di ringhiere in ferro battuto;
- d) ripristino di basamenti, cantonali, lesene, cornicioni in pietra a faccia vista;
- e) sostituzione di serrande, avvolgibili e di infissi in alluminio anodizzato con infissi in legno e secondo le indicazioni fissate dal P.R.G. e dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA.;
- f) dismissione di serbatoi d'acqua esistenti sulle coperture e loro collocazione all'interno degli edifici;
- g) collocazione di fioriere in ferro battuto o in pietra;
- h) sostituzione delle insegne pubblicitarie non consoni al contesto ambientale e predisposizione e collocazione di nuove insegne in pietra lavorata, in legno, ottone, rame, ferro, vetro e materiali comunque tradizionali;
- i) sostituzione di saracinesche con portoni in legno o in ferro lavorato o con cancelli in ferro;
- l) consolidamento e risanamento delle strutture verticali esterne, compresi i muri, con la tecnica cuci e scuci;
- m) opere esterne di rivestimento in pietra;
- n) ricollocazione, conservazione e ripristino degli elementi architettonici e decorativi di particolare pregio e significato storico-architettonico;
- o) collocazione di bacheche relative ad attività commerciali o terziarie;
- p) sostituzione di pluviali, gronde, tubi e simili in plastica o in altro materiale fatiscente con analoghi in rame, zinco o altro materiale tradizionale;
- q) ripristino e/o restauro di edicole votive;
- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione di edifici o di parti di edifici, comprese le opere interne necessarie (rifacimento di solai, consolidamento di strutture, rifacimento di scale, ecc.), purchè ammissibili dal Regolamento Edilizio vigente per il Centro Storico e purchè le condizioni esterne di facciata e generali dell'immobile siano tali da non presupporre un intervento; ciò sarà verificato dall'Ufficio Tecnico Comunale.

3. Non si considerano come voci di spesa ammissibili al contributo di cui al presente Regolamento le seguenti categorie di spesa:

- a) noli;
- b) pitturazioni, scialbature, rifacimento di parati e/o rivestimenti interni;
- c) apparecchiature elettriche o elettroniche interne ed esterne ed impianti di riscaldamento o elettrici;
- d) sostituzione di pavimenti, parquet e simili se non inseriti in un contesto più ampio di interventi;
- e) apparecchi accessori esterni, quali apparecchi citofonici o video-citofonici, campanelli, allarmi, antenne, ecc...

4. La definizione dell'ambito di applicazione di cui al comma 1 del presente articolo, esclude dal contributo interventi su edifici di recente costruzione (posteriori al 1950) di carattere condominiale. eventuali interventi su edifici di recente costruzione sono ammissibili al contributo di cui al presente Regolamento solo se tali interventi, nella totalità dell'edificio, risultano mirati al ripristino delle condizioni ambientali e di decoro urbano nel contesto del Centro Storico.

#### Art. 4 Priorità

1. I contributi di cui al presente Regolamento saranno applicati agli immobili ricadenti all'interno del perimetro del centro storico così come definito dal P.R.G. e secondo il seguente ordine di priorità:

- a) Contesto di Corso Umberto I, Zona A2.2;
- b) Contesto del Castello, Zona A2.1;
- c) Contesto del Calvario, Zona A2.3;

- d) Contesto del Monastero dei Cappuccini, Zona A2.4;
- e) Zona A3.2;
- f) Zona A3.1;
- g) Zona di margine (Ampliamento del Centro Storico).

2. Nel caso di adozione di strumenti urbanistici attuativi (Piani Particolareggiati di Recupero) del Centro Storico, l'ordine di priorità di cui al precedente comma potrà essere variato in funzione dei nuovi piani. Ciò costituirà modifica del precedente comma 1 per cui dovrà essere ridefinito il nuovo ordine di priorità.

3. Il recupero ed il ripristino degli aspetti esterni degli immobili presenti nei contesti di cui al comma 1 del presente articolo, alcuni dei quali hanno subito nel corso degli anni trasformazioni e degradi non confacenti alla identità urbana del Centro Storico, costituisce momento qualificante del recupero del Centro Antico di Gangi.

4. I suddetti contributi saranno altresì applicati agli immobili di cui all'ordine di priorità del precedente comma 1 secondo il seguente ordine di priorità, relativamente al tipo di intervento:

- A) interventi su parti esterne degli edifici;
- B) interventi su parti interne ed esterne degli edifici;
- C) interventi su parti interne degli edifici, con la condizione di cui al comma 2, ultimo punto, dell'art. 3.

#### Art. 5

##### Importo dei contributi

1. L'importo del contributo, relativamente agli interventi di cui al presente Regolamento, viene fissato nelle misure seguenti:

- 80% della spesa da sostenere per la sostituzione di fili elettrici e telefonici esterni, sportelli e contatori esterni, ringhiere esterne, eliminazione di serbatoi d'acqua esterni, realizzazione di fioriere esterne, sostituzione e collocazione di insegne e bacheche esterne, sostituzione e collocazione di pluviali, gronde, tubi e simili; l'ammontare della spesa per i suddetti interventi non potrà comunque superare l'importo massimo di €1.290,00. Inoltre per i primi € 5.160,00 della spesa da sostenere, esclusi i lavori del punto precedente, il 40%;  
per la restante spesa da sostenere il 25%.

2. L'importo del contributo di cui al precedente comma 1 non può essere comunque superiore a ad €. 10.330,00

3. Non saranno concessi altresì contributi per spese da sostenere inferiori a ad € 260,00.

4. I prezzi per la formulazione del computo metrico devono essere conformi a quelli del prezzario regionale in vigore all'atto della presentazione dell'istanza per la concessione del contributo; per le categorie di lavori non previsti nel prezzario verrà presentata regolare analisi che dovrà essere ritenuta congrua dal funzionario che istruisce la pratica.

#### Art. 6

##### Somme disponibili

1. Il Comune, annualmente, può prevedere e impegnare su apposito capitolo del proprio bilancio previsionale una somma finalizzata alla concessione dei contributi di cui al presente Regolamento.

2. Nel caso di utilizzo di tutte le somme disponibili previste nell'apposito capitolo di bilancio per le finalità di cui al presente Regolamento, rimanendo non esaurita la graduatoria per la concessione dei contributi medesimi, il Comune, se in possesso della disponibilità finanziaria, potrà impinguare il predetto capitolo al fine dell'esaurimento della graduatoria in atto.

3. Nel caso di somme non utilizzate durante il corso di una graduatoria, queste saranno destinate alle successive graduatorie nel corso dello stesso esercizio finanziario, tramite nuovo bando di gara.

4. Nel caso in cui saranno utilizzate tutte le somme impegnate dal Comune senza che la graduatoria sia esaurita, le rimanenti istanze, utilmente collocate nella suddetta graduatoria, potranno essere finanziate con eventuali ulteriori somme previste nel bilancio nell'esercizio finanziario di riferimento o nei successivi esercizi finanziari, fermo restando che l'inserimento nelle graduatorie non fa nascere alcun diritto in ordine alla percezione dei contributi dal momento che l'impegno di spesa è discrezionale e spetta all'insindacabile decisione dell'Ente.

Art. 7  
Criteri

1. L'Amministrazione Comunale procede alla istruttoria delle istanze per la concessione del contributo nel rispetto dell'ordine cronologico delle istanze e delle priorità di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

2. Nel caso di istanze di pari data sarà privilegiato il numero di protocollo comunale in entrata.

Art. 8  
Presentazione delle istanze

1. Le istanze per la concessione del contributo devono essere presentate al Comune, a mezzo raccomandata del servizio postale statale o brevi mano all'Ufficio di protocollo, nei termini stabiliti con apposito bando pubblico; tali termini non potranno essere inferiori al 30 giorni nè superiori a 60 giorni.

2. L'istanza, da compilarsi secondo lo schema allegato al presente Regolamento, deve essere redatta in carta libera e sottoscritta dal richiedente con firma autenticata ai sensi della legislazione vigente; essa dovrà essere corredata dagli allegati di cui al successivo comma 4 e dalla apposita scheda, da ritirarsi presso l'Ufficio Tecnico Comunale, allegata al presente Regolamento e di esso parte integrante.

3. Nella domanda l'istante deve dichiarare:

- generalità ed indirizzo;
- localizzazione dell'immobile oggetto dell'intervento;
- di essere proprietario dell'immobile o di avere i titoli per richiedere i contributi ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento;
- di non avere richiesto od ottenuto altri contributi relativamente all'immobile oggetto di richiesta e di impegnarsi a realizzare le opere così come risultanti dalla concessione o autorizzazione, comprese le eventuali prescrizioni degli enti preposti al rilascio delle stesse;
- l'accettazione di tutte le condizioni poste con il presente regolamento e con la determina del Responsabile del settore urbanistica di concessione del contributo.

L'oggetto dell'istanza deve riportare la seguente dizione:

- istanza per la concessione dei contributi finalizzati ad interventi di decoro urbano e di recupero degli immobili del Centro Storico di Gangi.

4. Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti, accompagnati da un elenco sottoscritto dall'interessato, in duplice copia, di cui una verrà restituita per ricevuta:

- a) certificato di residenza;
- b) dichiarazione dello stato di famiglia;
- c) copia della dichiarazione dei redditi o autocertificazione ai sensi delle leggi vigenti dell'anno precedente a quello di presentazione dell'istanza, relativa a tutti i componenti del nucleo familiare;

- d) rilievo dello stato di fatto dell'edificio e delle singole parti con evidenziate le parti oggetto dell'intervento con documentazione fotografica, salvo i casi di cui al successivo art. 10;
- e) una copia di progetto redatto da professionista abilitato, salvo i casi di cui al successivo art. 10 conforme agli strumenti urbanistici vigenti e contenente tutti gli elaborati tecnici previsti dagli stessi. comprensivo di:
- \* relazione tecnico-economica sugli interventi da realizzare con la chiara indicazione della categoria di intervento ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento;
  - \* computo metrico estimativo delle opere da realizzare, da redigere sulla base del prezzario regionale vigente alla data di presentazione dell'istanza; per le categorie di spese non previste nel prezzario regionale dovranno essere predisposte apposite analisi;
  - \* descrizione, grafica ed analitica, degli interventi che si intendono eseguire con allegati sezioni e particolari esecutivi, in scala adeguata, delle parti interessate con indicazioni precise sulle opere di consolidamento, ripristino, rifiniture murarie, intonaci, infissi, ecc....e la specifica dei materiali previsti;
- f) apposita scheda debitamente compilata, di cui al precedente comma 2.

5. Il progetto dovrà essere sottoposto al parere di tutti gli organi competenti per il rilascio della concessione o della autorizzazione; il contributo di cui al presente Regolamento sarà concesso solamente dopo il rilascio della concessione o della autorizzazione munita di tutti i pareri se previsti dal Regolamento Edilizio Comunale.

6. Potranno presentare l'istanza di cui al presente articolo per la richiesta del contributo anche coloro che, alla data di pubblicazione del bando pubblico di cui al precedente comma 1, abbiano conseguito il rilascio della concessione o dell'autorizzazione e dei relativi pareri prescritti e che non abbiano iniziato i lavori, o che abbiano in corso l'istanza per il rilascio della concessione o dell'autorizzazione, sempre che gli interventi per i quali viene richiesto il contributo siano conformi a quanto previsto nei precedenti articoli del presente Regolamento; in questo caso, fra gli allegati di cui al precedente comma 4, dovrà essere allegata la copia della concessione o dell'autorizzazione edilizia rilasciata. Si riterrà utile la documentazione già presentata se conforme a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo; la stessa dovrà essere integrata se ritenuta imperfetta o incompleta.

7. In tutti i casi, qualora la documentazione presentata fosse ritenuta imperfetta o incompleta il Comune potrà concedere ulteriori 10 giorni dalla data di notifica della comunicazione per le dovute correzioni e/o integrazioni.

#### Art. 9

##### Istanze inserite in graduatoria e non finanziate

1. Per tutte le istanze inserite in graduatoria e non finanziate, i richiedenti, previa presentazione della cauzione e delle dichiarazioni previste al successivo art. 15, possono iniziare ugualmente i lavori

2. L'inizio dei lavori non comporta l'acquisizione del diritto ad ottenere la concessione del contributo, che resterà subordinato alla effettiva copertura della spesa.

3. L'inizio e l'ultimazione dei lavori dovrà in ogni caso avvenire entro i termini fissati dall'art. 14 comma 1°.

4. Ultimati i lavori la ditta dovrà presentare tutta la documentazione indicata al successivo art.17 comma 1°. l'U.T. Area Urbanistica potrà procedere al collaudo di verifica dei lavori realizzati prima della liquidazione del contributo.

5. Il contributo verrà impegnato e liquidato entro 60 gg. dall'accertamento della esistenza della copertura finanziaria.

6. Gli accertamenti, di cui al comma 4° del presente articolo, verranno presi a base per la concessione dell'eventuale contributo erogabile in caso di finanziamento, qualora si accerta che i lavori non sono stati eseguiti nel rispetto del titolo abilitativo concesso, ovvero non sono stati rispettati i termini di inizio e fine lavori, il richiedente decade dal beneficio del contributo e la cauzione, prestata ai sensi dell' art.14 del presente regolamento, viene incamerata, salvo eventuali altre sanzioni e provvedimenti previsti per legge.

#### Art. 10 Interventi del Comune

1. Il Comune ha facoltà di predisporre d'Ufficio i rilievi di tutte le facciate degli immobili nelle vie di cui all'art. 4, o motivatamente di alcune di esse, e di indicare preventivamente i criteri e le modalità di intervento (es. Piano del Colore, Piano delle vetrine e delle insegne). In questo caso il Comune sottoporrà al parere della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali e della Commissione Edilizia Comunale i progetti delle opere e delle tecniche di recupero e di intervento sulle facciate. Sulla base del progetto così predisposto e dei pareri di cui sopra i cittadini richiedenti potranno presentare l'istanza di cui all'art. 8 con allegata la documentazione ad eccezione del punto d) del comma 4 dello stesso art. 8, limitatamente ai rilievi effettuati dal Comune.

2. Il Comune curerà la trasmissione di tutti i progetti oggetto delle istanze alla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali dopo che avranno ottenuto il parere tecnico, e prima del rilascio della concessione o dell'autorizzazione.

#### Art.11 Procedimento per la concessione del contributo

1. Il responsabile del procedimento nominato dal responsabile del settore urbanistica tra i componenti dell'Ufficio Tecnico Comunale - Area Urbanistica - provvede, entro 45 giorni dalla data di ricevimento della istanza, a completare l'attività istruttoria necessaria per il completo esame della documentazione e del progetto, verificando la completezza della documentazione prescritta dall'art. 8.

2. Non verranno prese in considerazione le istanze inviate fuori dei termini dal bando pubblico di cui al comma 1 dell'art. 8; per le istanze inviate tramite il servizio postale statale farà fede la data del timbro postale.

3. Il responsabile del procedimento valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti ed i presupposti rilevanti ai fini dell'adozione del provvedimento concessorio, in particolare la congruità del computo metrico, e svolge tutti gli adempimenti necessari per l'adeguato svolgimento dell'istruttoria, nonché per l'emanazione dei provvedimenti finali.

4. Il responsabile del procedimento, nel caso in cui la documentazione fosse incompleta e/o errata, sospende per una sola volta il procedimento richiedendo, entro 5 giorni dalla data di sospensione, l'eventuale correzione e/o integrazione, assegnando al richiedente 10 giorni per fornire gli eventuali chiarimenti relativi all'istanza o per integrare la documentazione incompleta; ai fini dei criteri di cui al precedente art. 7 per la concessione dei contributi, è valevole l'ordine cronologico della istanza iniziate e non dell'integrazione.

5. Nel caso in cui il richiedente alla data di pubblicazione del bando pubblico abbia già presentato istanza di concessione o autorizzazione edilizia relativamente ad interventi da eseguire su immobili ricadenti nelle vie di cui

all'art. 4 e rientrati fra quelli ammessi alla contribuzione, o anche parti di progetti generali i cui interventi siano riconducibili fra quelli di cui all'art. 3, e non abbia iniziato i lavori, nell'istanza per la concessione del contributo redatta ai sensi ed in conformità con quanto previsto dall'art. 8 del presente Regolamento deve essere espressamente indicata la data di presentazione del progetto all'Amministrazione ed ogni altro elemento utile alla individuazione del progetto stesso; dovrà inoltre essere allegata copia della concessione o dell'autorizzazione edilizia rilasciata.

6. Il Comune può chiedere, ove fosse necessario, l'integrazione degli elaborati tecnici occorrenti per l'adeguamento del progetto già presentato a quanto prescritto dal presente Regolamento, il richiedente dovrà provvedere al completamento della pratica entro 10 giorni dalla data di notifica della richiesta di integrazione.

7. Al termine della fase istruttoria viene formulata la graduatoria provvisoria di tutte le istanze pervenute con indicazione dei soggetti che risultano concessionari secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento e con l'indicazione degli importi di ciascun contributo così come determinato dal presente Regolamento.

8. Il responsabile del procedimento cura la pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi decorrenti dal termine di cui al primo comma riferito all'ultima istanza istruita.

9. Contro la suddetta graduatoria provvisoria gli interessati entro 15 giorni decorrenti dalla data di scadenza della pubblicazione all'Albo Pretorio potranno inoltrare ricorso in carta legale.

10. Trascorso il termine di cui al precedente comma 8 la graduatoria viene trasmessa, entro 10 giorni, alla Giunta Municipale per l'approvazione, unitamente ai ricorsi ed alle osservazioni presentate dagli interessati, alle istanze per le quali siano stati prodotti ricorsi od osservazioni dovrà essere allegata una relazione da parte del responsabile del procedimento in merito alla ammissibilità del ricorso con una proposta di accoglimento o di rigetto degli stessi.

11. La Giunta Municipale, sulla base dei documenti pervenuti, provvederà ad approvare la graduatoria definitiva ed a concedere il contributo nella misura prevista assumendo la relativa prenotazione di spesa con propria delibera che sarà pubblicata all'Albo Pretorio e che costituirà provvedimento definitivo.

12. La graduatoria definitiva verrà affissa all'Albo Pretorio e si darà contestuale comunicazione ai soggetti interessati, compresi quelli non ammessi al contributo; il richiedente utilmente collocato in graduatoria dovrà presentare istanza di concessione o autorizzazione edilizia in bollo entro 10 giorni dalla notifica di ammissione al contributo.

13. Dopo l'approvazione della graduatoria e la presentazione di istanza di concessione o autorizzazione edilizia dovranno essere acquisiti, da parte dei soggetti utilmente collocati in graduatoria ed in base alla quale risultano ammessi a contributo, tutti i pareri prescritti per legge ed il relativo titolo abilitativo (autorizzazione o concessione edilizia), entro i successivi 7 (sette) mesi; nel caso in cui il progetto non ottenga i prescritti pareri entro il termine dei suddetti 7 (sette) mesi si procede con determina del responsabile del settore urbanistica allo scorrimento della graduatoria.

14. Si procederà alla emanazione della determina del responsabile del settore urbanistica di concessione del contributo di cui al successivo art. 15 ed ed all'assunzione dell'impegno definitivo dopo il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori.

15. Qualora i proprietari degli immobili non ottengono la concessione edilizia o l'autorizzazione per eseguire i lavori ammessi a contributo entro 7 (sette) mesi dall'approvazione della graduatoria definitiva in base alla quale risultano utilmente ammessi a contributo, decadono dai benefici e si procede allo



scorrimento della graduatoria con apposita determina del responsabile del settore urbanistica, fino ad esaurimento delle somme stanziare in bilancio per l'esercizio finanziario di riferimento. Il proprietario che non ha ottenuto la concessione edilizia o l'autorizzazione entro sette mesi dalla delibera di approvazione della graduatoria in base alla quale risulta ammesso a contributo, e che quindi ha perso il beneficio di poter usufruire del contributo può ripresentare la domanda per la successiva graduatoria; in questo caso si potrà omettere la presentazione della documentazione di cui all'art. 8 comma 4° lettere d) ed e) qualora l'intervento per il quale viene richiesto il contributo è uguale a quello relativo alla richiesta precedente.

#### Art.12

##### Criteri per la formazione della graduatoria

1. Ai fini della formazione della graduatoria saranno osservati due ordini di priorità:

- per la priorità relativa alla localizzazione degli immobili sarà seguito l'ordine prioritario espresso dal comma 1 del precedente art. 4;
- per la priorità relativa al tipo di intervento si procederà secondo l'ordine prioritario espresso nel comma 4 del medesimo art. 4.

2. Saranno applicati i medesimi ordini di priorità del comma 1 del presente articolo alle istanze che abbiano acquisito, all'atto della presentazione dell'istanza stessa, la concessione o l'autorizzazione edilizia con i relativi prescritti pareri, per gli interventi di cui ai precedenti articoli e che non abbiano iniziato i lavori.

3. La suddetta graduatoria verrà in ogni caso formulata sulla base dei criteri del presente articolo attribuendo agli ordini di priorità un punteggio così determinato dal successivo art. 13.

#### Art.13

##### Graduatoria

1. Fissata con i criteri del precedente art. 11, la priorità per la localizzazione degli immobili e per il tipo di intervento, la formazione della graduatoria sarà determinata dalla sommatoria tra il punteggio attribuito in base alla voce "A" del presente articolo ed il punteggio attribuito in base al reddito come indicato alla voce "B" del presente articolo.

\* "A" punteggio da attribuire per tipologie di interventi e per contesto urbano;  
\* per gli interventi su parti esterne degli edifici, lettera A, comma 4 del precedente art. 4, sarà attribuito il seguente punteggio:

- per interventi eseguiti nel contesto a) di cui al comma 1 dell'art. 4.....punti 90
- per interventi eseguiti nel contesto b) di cui al comma 1 dell'art. 4.....punti 85
- per interventi eseguiti nel contesto c) di cui al comma 1 dell'art. 4.....punti 80
- per interventi eseguiti nel contesto d) di cui al comma 1 dell'art. 4.....punti 75
- per interventi eseguiti nel contesto e) di cui al comma 1 dell'art. 4.....punti 70
- per interventi eseguiti nel contesto f) di cui al comma 1 dell'art. 4.....punti 65
- per interventi eseguiti nel contesto g) di cui al comma 1 dell'art. 4.....punti 60

\* per gli interventi su parti esterne ed interne degli edifici, lettera "B", comma 4 del precedente art. 4, sarà attribuito il seguente punteggio:

- per interventi eseguiti nel contesto a) di cui al comma 1 dell'art. 4.....punti 60
- per interventi eseguiti nel contesto b) di cui al comma 1 dell'art. 4.....punti 55

- per interventi eseguiti nel contesto c) di cui al comma 1 dell'art. 4.....	punti 50
- per interventi eseguiti nel contesto d) di cui al comma 1 dell'art. 4.....	punti 45
- per interventi eseguiti nel contesto e) di cui al comma 1 dell'art. 4.....	punti 40
- per interventi eseguiti nel contesto f) di cui al comma 1 dell'art. 4.....	punti 35
- per interventi eseguiti nel contesto g) di cui al comma 1 dell'art. 4.....	punti 30
* per interventi su parti interne degli edifici, lettera "C", comma 4 del precedente art. 4, sarà attribuito il seguente punteggio:	
- per interventi eseguiti nel contesto a) di cui al comma 1 dell'art. 4.....	punti 30
- per interventi eseguiti nel contesto b) di cui al comma 1 dell'art. 4.....	punti 25
- per interventi eseguiti nel contesto c) di cui al comma 1 dell'art. 4.....	punti 20
- per interventi eseguiti nel contesto d) di cui al comma 1 dell'art. 4.....	punti 15
- per interventi eseguiti nel contesto e) di cui al comma 1 dell'art. 4.....	punti 10
- per interventi eseguiti nel contesto f) di cui al comma 1 dell'art. 4.....	punti 5
- per interventi eseguiti nel contesto g) di cui al comma 1 dell'art. 4.....	punti 0
* <u>"B" - punteggio da attribuire in base al reddito:</u>	
- reddito 0 euro.....	punti 60
- reddito €. 31.000,00.....	punti 0
per ogni €. 1.000,00 di reddito in più rispetto al reddito zero sarà attribuito un punto in meno sino alla concorrenza di punti 60.	

2. Ai fini del calcolo del reddito si tiene conto del reddito complessivo percepito nell'anno precedente a quello nel quale viene presentata la richiesta di contributo, detratto €. 516,00 per ogni familiare a carico dei richiedenti.

3. Si intende per reddito complessivo la somma dei redditi a qualunque titolo percepiti da tutti i componenti del nucleo familiare dei richiedenti; il reddito così definito sarà accertato d'Ufficio dal Comune.  
In caso di parità di punteggio complessivo, la priorità nella graduatoria sarà determinata dalla priorità del contesto urbano nel quale è ubicato l'immobile e in caso di ulteriore parità si terrà conto della data di presentazione dell'istanza di contributo.

4. Il bando di cui al comma 1 dell'art. 8 sarà ripubblicato ogni volta venga esaurita la graduatoria definitiva.

5. I richiedenti che non rientrano nella graduatoria e che quindi non vengono ammessi al contributo potranno presentare istanza per le successive graduatorie senza che ciò conferisca titolo preferenziale; si potrà in questo caso omettere la presentazione di cui all'art. 8 qualora l'intervento per il quale venga richiesto il contributo sia il medesimo di quello relativo alla richiesta precedente, specificando tutti gli elementi idonei al fine della individuazione della pratica precedente.

6. Nel caso, una volta perfezionate la graduatoria, residuano somme non assegnabili per intero relativamente alla quota spettante a chi collocato utilmente in graduatoria, queste somme vanno ad impinguare la graduatoria successiva, a meno che chi utilmente collocato in graduatoria dichiarerà di accettare la somma residua.

#### Art.14

##### Inizio e fine dei lavori

1. L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato all'Ufficio Tecnico Comunale con lettera raccomandata e dovrà avvenire entro 3 mesi dal rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia ed i lavori dovranno essere ultimati entro sei mesi dall'inizio, se trattasi di lavori soggetti ad autorizzazione edilizia, o entro un anno dall'inizio, se trattasi di lavori soggetti a concessione edilizia, anche in deroga ad altre prescrizioni regolamentari, pena la decadenza del contributo stesso.

2. In ogni cantiere di intervento, finanziato con i contributi di cui al presente regolamento, è obbligatoria l'esposizione di un apposito cartello recante, oltre alle dichiarazioni di legge, la dizione:

"Intervento finanziato con contributi comunali per interventi di decoro urbano e di recupero degli immobili del Centro Storico di Gangi."

3. Il beneficiario del contributo deve dichiarare l'impresa esecutrice dei lavori, che deve essere preferibilmente impresa artigiana locale, o se i lavori vengono eseguiti in economia.

#### Art.15

##### Obblighi e scadenze

1. L'erogazione del contributo a favore del proprietario o dell'avente titolo ai sensi dell'art. 4 della legge 10/77, è subordinata:

- Alla presentazione di una cauzione, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, a garanzia del contributo concesso, di €. 500,00 e della validità di mesi 24.
- all'assunzione dell'obbligo, da parte del beneficiario, ad eseguire i lavori di cui al contributo concesso nei termini di cui al precedente art. 14 comma 1° e a non modificare, nel futuro, le caratteristiche delle opere soggette a contributo, a meno che non intervengano modifiche da piani attuativi, dello strumento urbanistico generale o esigenze di ristrutturazioni in seguito ad accorpamenti di fabbricati.

2. Gli obblighi derivanti dal presente articolo devono essere espressamente previsti nella determina di concessione del contributo di cui al successivo art. 15.

3. Gli obblighi derivanti dal presente articolo hanno effetto per i successori a qualunque titolo.

#### Art.16

##### Determina di concessione del contributo

1. L'erogazione dei contributi di cui al presente Regolamento è subordinata, oltre che all'approvazione dell'intervento ed al rilascio della concessione o della autorizzazione alla emanazione della determina del capo area urbanistica di concessione di contributo secondo lo schema tipo allegato al presente Regolamento e costituente parte integrante di esso.

2. Nella determina del capo area urbanistica debbono essere precisati:

- oggetto e scadenza;
- caratteristiche tecniche degli interventi;
- obbligo ad eseguire i lavori di cui al contributo concesso e a non modificare, nel futuro, le caratteristiche delle opere soggette a contributo, a meno che non intervengano modifiche da piani attuativi dello strumento urbanistico generale o esigenze di ristrutturazioni in seguito ad accorpamenti di fabbricati;
- importo e tipo di cauzione prestata;

- assunzione del formale impegno di spesa ove sussiste la relativa copertura finanziaria sul bilancio annuale e pluriennale;
  - modalità di erogazione dei contributi;
  - affidamento dei lavori;
  - obbligo di eseguire i lavori in conformità ai progetti approvati per i quali viene concesso il contributo ai sensi del presente Regolamento;
  - violazione.
  - modalità di svincolo della cauzione o di incameramento della stessa;
3. Nella determina sarà anche disciplinata la facoltà per l'Amministrazione Comunale di verificare il rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione del contributo.

#### Art.17

#### Concessione e liquidazione

1. Il contributo verrà liquidato a lavoro ultimato a seguito di:
- presentazione di dichiarazione giurata del professionista incaricato della direzione lavori attestante la regolare esecuzione dei lavori stessi così come previsti sia dagli elaborati tecnici che dal computo metrico, con allegata documentazione fotografica; l'Ufficio Tecnico Comunale potrà procedere al collaudo di verifica prima della liquidazione, del contributo
  - 2. Dopo l'ultimazione dei lavori e la dichiarazione di cui al precedente comma 1°, il capo area urbanistica, con propria determina, procede alla liquidazione del contributo ovvero alla eventuale revoca dei contributi concessi relativamente a progetti non eseguiti conformemente alle autorizzazione, concessione edilizia o dei pareri prescritti. La liquidazione del contributo o la revoca dello stesso dovrà avvenire entro 60 giorni dalla presentazione dei documenti di cui al comma 1°
3. Con la determina di liquidazione si procede anche allo svincolo della cauzione prestata;
4. E' facoltà del richiedente inserito nella graduatoria richiedere una anticipazione pari al 30% del contributo concesso allorché il 50% dei lavori ammessi a contributo, attraverso certificazione del direttore dei lavori, sia stato già eseguito; il Comune verificherà con mezzi idonei il contenuto della dichiarazione del direttore dei lavori.

#### Art. 18

#### Decadenza o Revoca del contributo

1. Si decade dal diritto al contributo qualora il proprietario o chi ha titolo non rispetta i tempi fissati per la presentazione ed approvazione del progetto (art.11 comma 12° e 13°) ovvero non presenta la cauzione fissata dall'art. 15.
2. Si procede alla revoca del contributo qualora non vengono rispettati i termini di inizio e fine dei lavori fissati nell'autorizzazione edilizia o concessione edilizia.
3. Si procede altresì alla revoca del contributo qualora i lavori non vengono eseguiti nel rispetto dei titoli abilitativi concessi o non vengono presentati tutti i documenti indicati nel precedente art. 17
4. In caso di decadenza dal diritto al contributo si procede, con determina del responsabile del settore urbanistica allo scorrimento della graduatoria, dandone comunicazione sia a chi decade dal diritto, sia a chi subentra.
5. In caso di revoca del contributo, la determina deve precisare i motivi della revoca e l'incameramento della cauzione prestata, fatti salvi eventuali ulteriori sanzioni e provvedimenti previsti per legge in materia edilizia.
6. In caso di revoca del contributo, qualora la ditta ha ottenuto l'anticipo ai sensi del precedente art.17 comma 4°, dovrà restituire al comune, in una unica soluzione la somma ricevuta come anticipo, maggiorata degli interessi fino allora maturati e valutati al tasso di sconto, oltre all'incameramento della cauzione versata.

Art.19  
Casi particolari

1. In caso di istanza unica che riguardi progetto di intervento su immobile di due o più proprietari e riferentesi a parti comuni dello stesso immobile, il contributo può essere concesso nella misura di €. 12.900,00 da attribuire in quote proporzionali su relazione del tecnico progettista.
2. Ai fini della graduatoria saranno applicati i criteri di cui agli artt. 12 e 13; per il punteggio da attribuire in base al reddito si terrà conto della media aritmetica semplice dei proprietari dell'immobile.
3. In caso di edifici assoggettati a vincolo specifico di cui alla legge 1089/39, per interventi di decoro urbano e sempre che l'intervento riguardi la totalità della facciata prospiciente sulla strada pubblica, nel caso in cui non sia stato richiesto altra forma di contributo previsto da leggi vigenti, il contributo massimo concedibile comunque entro il limite massimo del 25% della spesa da sostenere, è di €. 15.500,00.

Art. 20  
Norme transitorie

1. Per l'anno 2010 verrà pubblicato apposito bando cui parteciperanno solo le ditte già inserite nelle graduatorie degli anni precedenti ai fini della riconferma della richiesta di contributo.
2. La richiesta di riconferma, se accolta, comporta l'attribuzione dello stesso punteggio, stesso ordine di priorità e stesso importo di contributo attribuito con la graduatoria 2006
3. Con la richiesta di riconferma, le ditte già inserite nella graduatoria che, nel rispetto del precedente regolamento, alla data di pubblicazione del bando hanno già realizzato i lavori e presentato la perizia giurata del D.L., vengono ammesse al contributo senza ulteriori obblighi o impegni.
4. Le ditte che hanno già ottenuto la concessione o l'autorizzazione edilizia ma non hanno ancora iniziato i lavori, dovranno impegnarsi ad iniziare i lavori entro tre mesi dal rilascio del titolo abilitativo ed a completarli nel minor tempo tra quello fissato nel titolo abilitativo e quello stabilito con il presente regolamento (sei mesi dall'inizio dei lavori se trattasi di autorizzazione edilizia o 12 mesi se trattasi di concessione edilizia) nonché l'impegno a prestare la cauzione prevista dall'art. 15 del presente Regolamento prima della determina di concessione del contributo e la dichiarazione ad accettare le condizioni poste all'art. 17 per la liquidazione
5. Le ditte che invece hanno già iniziato i lavori dovranno presentare, in uno alla richiesta di riconferma, apposita dichiarazione di impegno a completare i lavori nel minor tempo tra quello fissato nel titolo abilitativo e quello stabilito con il presente regolamento (sei mesi dall'inizio dei lavori se trattasi di autorizzazione edilizia o 12 mesi se trattasi di concessione edilizia), nonché l'impegno a prestare la cauzione prevista all'art. 15 del presente regolamento, prima della determina di concessione del contributo, e la dichiarazione ad accettare le condizioni poste all'art. 17 per la liquidazione
6. Le ditte, che al momento della pubblicazione del bando non hanno ancora ottenuto la concessione o autorizzazione edilizia, dovranno obbligarsi,

con auto dichiarazione resa nelle forme e nei modi di legge, ad accettare tutte le condizioni fissate con il presente regolamento ed in particolare:

- Art. 11 comma 13 - acquisizione dei pareri e rilascio del titolo abilitativo, entro sette mesi dall'approvazione della nuova graduatoria definitiva in base alla quale risultano ammessi a contributo.
- Art. 14 - termine di inizio e fine lavori
- Art. 15 - presentazione della cauzione mediante fideiussione prima della determina di concessione contributo
- Art. 17 - presentazione di fine lavori e perizia giurata del D.L.

7. Nell'anno 2010 i residui passivi portati in economia, in esecuzione di determinate di revoca di contributi di decoro urbano adottate prima dell'entrata in vigore del vigente regolamento, non andranno a confluire nell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2010 ma saranno utilizzati per il finanziamento delle pratiche utilmente collocate nella nuova graduatoria come disposto dall'art. 11 comma 15° del presente regolamento".

#### Art.21 Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.

2. Il presente Regolamento potrà essere soggetto a verifica, con modificazioni ed integrazioni, entro un anno dalla loro approvazione, ai sensi dell'art. 67 dello Statuto Comunale.

## SOMMARIO

<u>Articolo</u>	<u>Argomento</u>
1	- Finalità
2	- Benefici
3	- Categorie di intervento
4	- Priorità
5	- Importo dei contributi
6	- Somme disponibili
7	- Criteri
8	- Presentazione delle istanze
9	- Istanze inerite in graduatoria e non finanziate
10	- Interventi del Comune
11	- Procedimento per la concessione del contributo
12	- Criteri per la formazione della graduatoria
13	- Graduatoria
14	- Inizio dei lavori
15	- Obblighi e decadenza
16	- Determina di concessione del contributo
17	- Concessione e liquidazione
18	- Decadenza o revoca del contributo
19	- Casi particolari
20	- Norme transitorie
21	- Norme finali

## APPENDICE

- Scheda
  - Schema di istanza
-